



COMUNE DI DRESANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 38 del 26 novembre 2024.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

Articolo 5 - Tariffe

Articolo 6 – Obblighi tributari

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Finalità dell'imposta

Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 15 - Disposizioni transitorie

Articolo 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e all'art. 4 comma 5 ter del Decreto-legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 e ss.mm.ii.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, cura e manutenzione del decoro urbano, fruizione e recupero dei beni ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, eventi e manifestazioni culturali.
3. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Dresano.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. La sua applicazione avrà decorrenza dal 01 gennaio 2025, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 quater del DL 201/2011.

Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Dresano che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al riversamento dell'importo riscosso al Comune di Dresano.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con

diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Dresano.

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 18° anno di età;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della Città Metropolitana di Milano e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture stesse, limitatamente ad un accompagnatore per paziente o due accompagnatori in caso di paziente minore;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- e) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- g) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità sociali e di soccorso umanitario;
- h) il gestore della struttura ricettiva, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Dresano;

2. L'esenzione di cui al punto b) è subordinata alla presentazione al Comune di Dresano, per il tramite del gestore della struttura ricettiva o del portale telematico che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi di apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, con cui l'ospite della struttura ricettiva dichiara che il soggiorno è finalizzato all'effettuazione di cure, indicando il periodo e la struttura sanitaria mentre chi soggiorna in qualità di accompagnatore dichiara che il soggiorno stesso è finalizzato all'assistenza sanitaria di degenti ricoverati, indicando anche in questo caso il periodo e la struttura nonché se il degente è minore o meno.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e g) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31° dicembre ed è applicata fino ad un massimo di 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi. Dal 15 (quindicesimo) giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
 - c) presentare, mediante le modalità che saranno rese note dal Comune di Dresano, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate

presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;

d) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;

e) il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;

f) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

g) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Dresano, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;

h) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

3. Nell'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente Regolamento, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti gestori dei portali telematici, che intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi, agiscono in qualità di agenti contabili. Pertanto, hanno l'obbligo di presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall'articolo 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 233 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo alla conclusione del trimestre.

4. I soggetti responsabili effettuano il successivo versamento al Comune di Dresano dell'imposta di soggiorno dagli stessi riscossa, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

a) mediante bollettino postale o a mezzo della piattaforma pagoPA, di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 82/2005, o mediante l'utilizzo del modello di versamento F24;

b) presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

c) attraverso altre forme di versamento attivate dal Comune;

5. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13 del d. lgs 471/97. Il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura".

6. Per i versamenti tardivi si applicano gli interessi moratori pari agli interessi legali, calcolati in base ai giorni di ritardo;

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento per la concessione di rateizzazioni applicabili alle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

4. Inoltre le sottoelencate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000:

a) in caso di omessa richiesta delle credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno, messo a disposizione dal Comune di cui all'art. 6, comma 2 lett. a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 300 euro;

c) per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione periodica di cui all'art. 6, comma 2 lett. d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;

d) per la violazione agli obblighi di cui all'art. 6, comma 2 lett. g) e h) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Dresano da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Servizio Tributi.

2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12 (dodici).

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Articolo 13 - Finalità dell'imposta

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011:

- a) interventi a sostegno delle strutture ricettive migliorando la mobilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) cura e manutenzione del decoro urbano;
- d) organizzazione di eventi e manifestazioni culturali.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 esclusivamente mediante il sistema telematico reso disponibile dall'ente. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

Articolo 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero

dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. n. 34/2020, in quanto compatibile.

2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.